



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TORRE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 BENEVENTO
Telefono 08241909602 C.M. BNIC84500G
e-mail bnic84500g@istruzione.it - pec bnic84500g@pec.istruzione.it



Circ. n. 65

Benevento, 02/11/2022

Ai Sigg.ri genitori degli alunni
A tutto il personale

Al sito web
Agli atti

Oggetto: Accesso ai locali scolastici da parte dei genitori, con richiamo al Regolamento di questo Istituto e chiarimenti per il controllo delle ingressi a scuola.

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica e il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è necessario che l'accesso a scuola ai genitori e alle persone estranee venga consentito solo in caso di assoluta necessità e si svolga nel rispetto assoluto di quanto disposto dagli artt. 45 e 64 del Regolamento, approvato dal Consiglio di questo Istituto in data 29/09/2022 (come emendato dallo stesso Consiglio nella seduta del 27/10/2022) e di quanto di seguito specificato dallo scrivente.

Limiti di accesso e modalità di ingresso nei locali della scuola.

È fatto divieto assoluto consentire l'ingresso nei locali della scuola (compreso la palestra, il cortile, gli atri e qualsiasi altra pertinenza) ad estranei non autorizzati dal Dirigente scolastico. Ciò, al fine di non innescare processi che possano dar luogo al verificarsi di evenienze che distolgano l'attenzione del personale docente e/o ATA preposto dalla vigilanza sugli alunni. Si evidenzia, inoltre, che tale disposizione permette che sia garantita una maggiore sicurezza per i minori che accedono, dagli ingressi, nelle ore e nelle modalità stabilite.

Collaboratori scolastici

A tal fine si informa e si dispone che i collaboratori scolastici:

avranno particolare cura nel controllare le porte di accesso alla scuola, agli atri, al cortile ed a qualsiasi altra pertinenza; esse dovranno rimanere chiuse, se non per far accedere gli alunni al suono della campanella e per permetterne il deflusso, sempre al suono della campana, alla fine delle lezioni; al fine di svolgere al meglio il servizio di portineria, le SS.LL. vigileranno sugli accessi con la massima continuità possibile e consentiranno l'ingresso solamente ai genitori che a abbiano richiesto ed avuto autorizzato un appuntamento con il personale docente e/o (solo per la sede centrale) con la dirigenza scolastica e/o con il personale amministrativo e di servizio.

Docenti

I Docenti non possono autorizzare, per nessuna ragione, l'accesso nell'aula durante le lezioni o alla fine delle stesse (a maggior ragione se nella/nel sede/plesso sono presenti, anche nelle altre aule, alunni minori) ad alcuna persona che non sia

T.R.

Genitori/tutori e accesso degli alunni a scuola/uscita da scuola

Al mattino i genitori o tutori, o loro delegati, provvederanno ad accompagnare i propri figli davanti ai rispettivi ingressi e si accerteranno che gli stessi avranno fatto accesso nell'edificio (atrio) o quanto meno nel cortile della scuola. Agevoleranno il deflusso degli stessi alunni, evitando di intrattenersi a parlare tra loro o con il personale docente e ATA che, in quella fase iniziale della giornata, risulta essere particolarmente impegnato nella vigilanza. È fatta eccezione per gli alunni della scuola dell'infanzia, i cui genitori o accompagnatori si soffermeranno all'ingresso per il tempo strettamente necessario ad affidarli al personale incaricato di riceverli, senza entrare nella sezione e senza intrattenersi con i docenti, per ovvie necessità di sicurezza e vigilanza sui bambini.

È, similmente, vietato ai genitori, tutori e delegati accedere all'interno degli edifici scolastici, intesi questi nella loro complessità strutturale (atri, cortili, palestra e spazi esterni, comunque essi siano denominati) anche per il ritiro degli alunni alla fine dell'orario scolastico (ad eccezione, come per il caso relativo all'ingresso, dei genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia). Ciò, lo si ricorda ulteriormente, per evitare spiacevoli inconvenienti, per garantire la sicurezza degli alunni ed il sereno svolgimento di ogni tipologia di attività didattiche. Si ribadisce, dunque, che è assolutamente vietato accedere all'interno degli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione e sostarvi, intrattenendosi per motivi non attinenti alla erogazione dei servizi specifici dell'istituzione scolastica.

Accesso dei genitori ai locali scolastici

L'ingresso dei genitori a scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio o di colloquio, previo appuntamento autorizzato e confermato, con i docenti. I genitori devono limitarsi a sostare nell'atrio e a comunicare al collaboratore scolastico la motivazione (uscita anticipata o colloquio) e non potranno in nessun caso entrare, in tali casi specifici, nell'aula del figlio.

Docenti che intendono conferire con i genitori

I docenti che hanno la necessità educativa/formativa di conferire con i genitori degli alunni, anche per questioni che attengono alla disciplina degli stessi, avranno cura di invitarli con congruo anticipo, sempre nel rispetto dell'orario concordato e disposto e al di fuori, comunque, del proprio orario di lezione e della coincidenza dell'orario di ingresso o di uscita degli alunni da scuola, durante il quale è necessario, prioritario ed indifferibile assicurare, come già specificato, la vigilanza sugli alunni, per la loro sicurezza. È assolutamente vietato, comunque, che i colloqui abbiano luogo nei corridoi e/o alla presenza di terzi non interessati, a tutela della privacy e della riservatezza professionale cui sono tenuti i docenti nello svolgimento delle loro funzioni.

Si confida nella più estesa, condivisa e responsabile cooperazione, al fine di potenziare e ottimizzare la qualità del servizio erogato dall'istituzione scolastica in quanto comunità educante.

Il Dirigente scolastico
F.to prof. Edoardo Citarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993